



25 599 - 25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

TA

GIOVANNI LIBERATI

- Presidente -

Sent. n. sez. 650/2025

ANDREA GENTILI

CC - 14/04/2025

ANTONIO CORBO

R.G.N. 362/2025

LORENZO ANTONIO BUCCA

MARIA BEATRICE MAGRO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MACERATA

nel procedimento a carico di:



avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIP TRIBUNALE di MACERATA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;

lette le conclusioni del PG dottor PIETRO MOLINO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/11/2024, il Gip del Tribunale di Macerata ha applicato a [REDACTED] su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno di reclusione, sostituita nella corrispondente pena pecuniaria pari a euro 3.650,00, in ordine ai reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000.

2. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, deducendo, con unico motivo di ricorso, erronea applicazione dell'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000, in quanto la possibilità di accedere al rito ex art. 444 cod. proc. pen., in base alla suddetta norma, è subordinata all'avvenuta estinzione del debito tributario primo dell'apertura del dibattimento. Tale condizione non ricorre nel caso in esame, non emergendo dagli atti alcuna prova del pagamento integrale, da parte dell'imputato, del debito verso l'Amministrazione finanziaria. Ne deriva che l'accesso al rito alternativo è avvenuto in assenza dei presupposti di legge e la relativa sentenza è, pertanto, affetta da vizio di legittimità.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Si premette che deve darsi atto della ammissibilità del ricorso, in quanto i rilievi del ricorrente evidenziano l'indebita diminuzione di pena di cui ha beneficiato l'imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a causa della mancanza di una delle condizioni di ammissibilità della applicazione della pena su richiesta, costituita dalla estinzione integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, o dal ravvedimento operoso, richiesti, alternativamente, dall'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 per l'accesso a tale rito.

I suddetti rilievi debbono, dunque, essere ritenuti ammissibili, essendo volti a denunciare l'illegalità della pena, in quanto diminuita ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nonostante la mancanza della condizione richiesta per accedere a tale rito alternativo e beneficiare della relativa diminuzione di pena. Si è infatti affermato che è illegale la pena determinata attraverso una riduzione per il patteggiamento non consentita per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l'accesso al rito speciale (Sez. 3, n. 552 del 10/07/2019, Rv. 278014).

Infatti, l'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000, richiede espressamente, per l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ai delitti previsti da tale decreto (eccettuati quelli di cui agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter e 10 quater, cfr., in proposito, Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, Incerti, Rv. 273607), l'estinzione dei debiti tributari, mediante integrale pagamento



degli importi dovuti (anche a seguito delle speciali procedure conciliative di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie), o il ravvedimento operoso.

Pertanto, trattandosi di pena illegale nel senso anzidetto, è consentito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza che tale diminuzione di pena abbia indebitamente, in assenza del presupposto espressamente richiesto dalla legge per l'accesso al rito, applicato.

Nel caso in esame, si osserva che la sentenza di applicazione della pena su richiesta è stata pronunciata in relazione alle contestate violazioni degli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000 (capi 1 e 2) commesse nel 2024, in mancanza della suddetta condizione di ammissibilità del rito, di cui non si dà atto nella sentenza, con la conseguente violazione del disposto del secondo comma dell'art. 13 bis citato, che determina l'illegalità della pena, che è stata determinata attraverso l'applicazione di una diminuzione non consentita, per l'assenza di una delle condizioni richieste per accedere al rito alternativo, costituita, per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 dal pagamento integrale dei debiti tributari o dal ravvedimento operoso.

1.2. Per le suddette ragioni il ricorso è, nel merito, anche fondato, in quanto, come già esposto, in tema di reati tributari, opera la preclusione al patteggiamento posta dall'articolo 13 bis, comma 2, d.lgs. n.74 del 2000, qualora non sia stato estinto il debito tributario prima dell'apertura del dibattimento (Sez.3, n. 9083 del 12/01/2021, Rv.281709).

2.La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio, stante la sussistenza della denunciata illegalità della pena applicata su richiesta, con la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso.

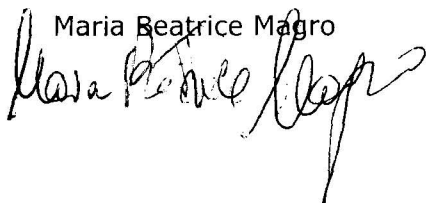
PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Macerata per l'ulteriore corso

Così deciso all'udienza del 14/04/2025

Il Consigliere relatore

Maria Beatrice Magro



Il Presidente

Giovanni Liberati



Depositata in Cancelleria

Oggi,



11 LUG. 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luana Maria